

# **TI\_GERICHTE 52.2023.153 vom 15. März 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-03-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2023.153](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.153)

FR: TI\_GERICHTE 52.2023.153 du 15 mars 2023

IT: TI\_GERICHTE 52.2023.153 del 15 marzo 2023

## **Regeste**

Licenza edilizia per uno stabile residenziale

## **Erwägungen**

### **E. 6**

Smaltimento delle acque meteoriche

#### **E. 6.1**

Secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far defluire l'acqua in modo regolare. Il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) definisce le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAC; RS 814.201). Il regolamento delle canalizzazioni del 29 marzo 2021 del comune di Savosa (RC) precisa che, nelle zone che secondo il PGS sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC). Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono invece essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC).

#### **E. 6.2**

In concreto, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche e chiare sul fondo (in cui è parzialmente possibile l'infiltrazione secondo il PGS, che richiede comunque una valutazione caso per caso, da effettuare mediante perizia idrogeologica), il progetto prevede un concetto di smaltimento in parte tramite infiltrazione in una trincea drenante (in particolare per le acque provenienti dalla copertura piana, da un'area pavimentata e da un'area verde a nord), in parte tramite infiltrazione superficiale e in parte mediante canalizzazione (limitatamente ai posteggi e all'area asfaltata verso via \_\_\_\_\_; cfr. relazione tecnica smaltimento e trattamento acque, piano di smaltimento delle acque e piano

canalizzazioni). Secondo il piano canalizzazioni, la trincea drenante, prevista sul lato sud-ovest del fondo, sarà lunga 10 m e con un diametro (del tubo forato) di 30 cm. Il progetto è stato corredato anche da una relazione idrogeologica del gennaio 2021 della \_\_\_\_\_ SA (dott. geol. \_\_\_\_\_), che ha accertato la capacità d'infiltrazione del sottosuolo (mediante prova d'infiltrazione) e il dimensionamento dell'impianto di infiltrazione. Tale relazione conclude indicando che le condizioni per l'infiltrazione profonda delle acque meteoriche sono molto basse, ma non nulle ; per il nuovo edificio sulla part. \_\_\_\_\_, prospetta quindi la realizzazione di una trincea di 16 metri di lunghezza (suddivisibile in tronconi) e 1 metro di diametro (tubo in cemento forato), da dotare di un troppo pieno (per il caso di ripetuti e ravvicinati eventi di pioggia, vista la scarsa permeabilità) e ghiaia di riporto. La Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) ha preavvisato favorevolmente il concetto di smaltimento proposto, ritenuto rispettoso del PGS e supportato dalla perizia idrogeologica (cfr. avviso cantonale e duplica). Ad analoga conclusione è essenzialmente pervenuto il Governo. La stessa non può tuttavia essere condivisa. Alla luce di quanto sopraesposto è infatti piuttosto evidente che il progetto non ha proposto un concetto di smaltimento in linea con la relazione del dott. geol. \_\_\_\_\_, ma - analogamente al precedente progetto - una trincea d'infiltrazione quantomeno sottodimensionata (per estensione e capacità del tubo di percolazione). A fronte di questo difetto - e conformemente a quanto già prospettato nel passato giudizio richiamato dai ricorrenti (cfr. STA 52.2019.67 citata consid. 3.3) - il Tribunale non può quindi far altro che rinviare gli atti al Governo affinché richieda all'istante dei piani di smaltimento e delle canalizzazioni aggiornati in base alle risultanze della relazione idrogeologica e, dopo aver interpellato la SPAAS e sentito il Municipio e le parti, si pronunci nuovamente. Per il resto, nella misura in cui non concernono il sistema di smaltimento delle acque, ma l'edificazione in quanto tale del fondo (muro dell'autorimessa, ecc.), le doglianze degli insorgenti riguardanti lo scolo delle acque o altre immissioni, come pure l'esercizio della servitù di canalizzazione a favore della part. \_\_\_\_\_, vanno invece disattese in quanto di mera natura civile.

### **E. 7.1**

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è dunque parzialmente accolto. La decisione impugnata è di conseguenza annullata e gli atti sono rinviati al Governo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (consid. 6).

### **E. 7.2**

Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C\_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e rinvii). La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è dunque posta a carico dell'istante in licenza, che è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1261) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Governo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti complessivi fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per questa sede. Agli insorgenti va restituito l'importo versato a titolo di anticipo. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale  
amministrativo La presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.